



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 14 Dicembre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | A |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 118998/2010 DELIBERAZIONE N. 621

COMUNE DI CESENA. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 10/07 AT3, SITO IN LOCALITA' CALABRINA - VIA MARIANA. PARERE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/2008 (L. 64/74); DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena relativa al “*Piano Urbanistico 10.7 AT3 sito in località Calabrina – Via Mariana*”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 23/09/2010 ed assunta al prot. prov. n. 95016 del 23/09/2010, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (L.64/74) - parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio-);
- art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità;

Preso atto che:

- il Comune di Cesena è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78;
- che l'area di Trasformazione in oggetto è stata sottoposta a variante urbanistica per una più precisa ridefinizione perimetrica in rapporto all'effettivo stato dei luoghi e delle proprietà (variante approvata con delibera del C.C. n. 36 del 25.02.2010);

Dato atto che il Comune in oggetto, con nota prov.le n. 100568 del 08.10.2010, ad integrazione della precedente documentazione trasmessa, con nota PGN 0057.642/2010 del 21.09.2010, inviava alla Provincia:

- un'ulteriore copia del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di poter effettuare le necessarie consultazioni con i soggetti ambientali individuati;
- un nuovo schema di convenzione;

Dato atto inoltre che il Comune ha attestato che il PUA non ricade all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale, né all'interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale e in area soggetta a consolidamento dell'abitato;

CONSTATATO

- 1) Che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:
 - il Piano interessa un'area all'interno della maglia della centuriazione romana, ubicata nella frazione di Calabrina di Cesena, limitata a nord da Via Mariana, ad ovest e a sud da terreno agricolo e ad est da edifici esistenti, facenti parte della Città consolidata – tessuto di espansione anni '60;
 - attualmente l'area, praticamente pianeggiante, si presenta parzialmente coltivata a seminativo;
 - la superficie compresa entro il perimetro del PUA è pari a 9.354 mq. a fronte dei 9.348 di da PRG, quella edificabile privata è di 3.741,60 mq. quella ERP, invece, è di 779,50, per una SUL totale di 1.869,90 mq;
 - l'area pubblica da cedere di mq. 5.612,40 comprende, oltre alla superficie edificabile ad ERP, mq. 756,59 di verde pubblico attrezzato, mq. 1.152,69 di verde di compensazione

ambientale, mq. 431,66 di parcheggio pubblico, mq. 2.466,96 di strade, marciapiedi e aiuole stradali e mq. 25 destinati alla cabina ENEL;

- dall'accesso al comparto, previsto da Via Mariana, si snoda la strada di penetrazione ortogonale alla stessa lungo la direzione nord – sud, nel rispetto della logica della centuriazione; dopo un angolo di 90° la strada, senza uscita, si chiude in un parcheggio che prevede un raccordo a senso unico per l'inversione di marcia;
- i parcheggi pubblici, alberati, sono collocati lungo la viabilità e nella piazzetta di raccordo;
- il verde di ecotone con funzione mitigativa verso la campagna esistente e sul quale verrà realizzata la vasca di laminazione di 30 cm. di profondità, è previsto tra i parcheggi e l'area adiacente; il verde pubblico attrezzato è localizzato all'estremità sud est dell'area in posizione baricentrica rispetto agli edifici esistenti e collegabile a questi tramite percorsi pedonali;
- l'intervento residenziale si articola in 4 lotti edificabili su cui verranno realizzate 5 palazzine condominiali di cui 1 pubblica che, al margine dell'area d'intervento, si affaccia su Via Mariana; ad esclusione dell'edificio ERP di tre piani fuori terra, tutti gli altri sono di due piani; gli appartamenti in totale sono 31;
- le aree esterne di pertinenza dei fabbricati saranno pavimentate con mattonelle autobloccanti o pietre naturali, mentre le parti scoperte saranno a verde con prato ed essenze autoctone;
- nelle forme di progetto architettonico, volutamente semplici e ripetitive, si è cercata l'iterazione costante di elementi di base, sottolineando la forza espressiva dell'insieme, piuttosto che delle singole emergenze; i fabbricati, di modeste dimensioni, rispetteranno i requisiti di carattere costruttivo della bioedilizia;
- la ditta lottizzante provvederà al tombinamento di parte del fosso comunale al fine di realizzare l'accesso all'area e l'isola ecologica frontistante. E' individuata inoltre l'ipotesi di una connessione ciclo-pedonale che, da Via Mariana, si congiungerà a quella esistente di Via Cervese.

2) Che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi, né costituisce nessun particolare quadro di riferimento;
- nella progettazione del Piano Urbanistico in oggetto vengono seguiti criteri di sostenibilità affinché l'intervento abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale, attraverso:
 - la realizzazione delle vasche di laminazione;
 - la mitigazione dei potenziali impatti attraverso una specifica progettazione del verde;
 - l'incentivazione dell'edilizia sostenibile;
- l'area interessata dall'intervento nelle tavole del Piano di stralcio per il rischio idrogeologico si trova interamente nella "*aree di potenziale allagamento*", art. 6. Le recinzioni, pertanto, saranno realizzate con altezza maggiore dei 50 cm. previsti per il

“tirante idrico”; al di sopra di tale quota saranno realizzati anche i piani di calpestio dei piani terra degli edifici.

- il piano segue le indicazioni del PRG che già detta determinati rapporti tra edificazione e ambiente esterno, fornendo specifici parametri e indici urbanistico-ecologici relativi, in particolare, ai rapporti di permeabilità e all'impianto vegetale di mitigazione;
- l'utilizzo del Piano ha una esclusiva valenza residenziale pertanto le valutazioni espressamente effettuate attraverso la stima degli impatti atmosferici, sono legate principalmente al nuovo traffico generato dall'insediamento residenziale e sono stimate non significative data la modesta quota insediativa;
- nell'apposita relazione di clima acustico non vengono evidenziate criticità, risultando il clima acustico riferito al Piano conforme alla classificazione acustica del Comune in classe III come le aree adiacenti;
- l'invaso di laminazione previsto in verde di compensazione, con funzione di contenimento delle acque bianche, avrà una profondità di cm. 30.

Richiamato che:

- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13-18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74).

L'area è ubicata in zona di pianura alluvionale, dove si ritrovano i sedimenti continentali di origine fluviale, di età olocenica, costituiti da intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. In particolare, le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato la presenza di litologie fini (argille e argille limose).

Tali litologie permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto, ma crea difficoltà nella capacità scolante dei suoli. L'area è infatti zonizzata come "Art. 6 – Area di potenziale allagamento" nelle Tavole del Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento di 50 cm, e pertanto soggetta alla relativa normativa, come indicato nella relazione illustrativa del Piano; le Tavole di progetto e le NTA di PUA rispondono a quanto prescritto dalle norme. Le analisi non hanno evidenziato la presenza di altre problematiche di tipo idrogeologico.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Indagine geologico-tecnica" a firma del Dott. Geol. Andrea Magnani, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Decisione in merito alla "Verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente con prot. ARPA PGFC/2010/9820 del 27.10.2010 (agli atti con prot. prov. n. 107957 del 02.11.2010), esprimendosi favorevolmente all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il presente piano all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- l'ambito territoriale del PUA in esame è identificato come area di cintura a destinazione prevalentemente residenziale, l'indice urbanistico territoriale è a bassa densità ($U_t = 0,15$

mq/mq) e il PUA è soggetto ad uno schema di assetto definito dal PRG di Cesena che ha già tenuto conto delle peculiarità urbanistico-ambientali e dettato specifiche prescrizioni in rapporto a indici ecologici, mitigazioni; il piano, come indicato dal PRG pone l'edificazione in continuità con l'insediamento esistente, prevedendo spazi verdi di ecotone, verso la campagna a mitigazione degli impatti;

- nella progettazione si è tenuto conto che il comparto nella Tav. 2 di Piano di Stralcio per il rischio idrogeologico si trova interamente nelle “*aree di potenziale allagamento*”, art. 6, adottando i debiti accorgimenti al fine di posizionare le quote delle strade e dei piani abitabili al di sopra di 50 cm. rispetto al “tirante idrico” di riferimento, in modo di annullare gli effetti prodotti da possibili allagamenti;
- oltre che dal Servizio Aree di Trasformazione del Comune di Cesena, è già stato espresso parere favorevole da HERA, in merito alla allacciabilità del comparto alle reti esistenti, da ARPA e dal Consorzio di Bonifica, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, e dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- gli interventi edilizi, oltre agli obblighi normativi previsti per legge, intendono recepire anche i requisiti volontari per incentivare l'edilizia sostenibile, previsti nel Disciplinare approvato dal Comune di Cesena.
- E' stato individuato inoltre un tracciato di fattibilità di connessione ciclo-pedonale del comparto alla rete ciclo-pedonale esistente sulla Via SP. 71 bis. In merito a tale ultimo aspetto, sarebbe auspicabile un pronunciamento del Comune non solo sulla fattibilità del percorso ciclo-pedonale di collegamento, ma anche sulla sua effettiva possibilità di realizzazione in termini temporali ed economici al fine di garantire, in concomitanza al previsto insediamento dei nuovi abitanti, la completa e sostenibile integrazione della nuova area residenziale al restante sistema urbano.

Dato atto, infine, che:

con nota prot. prov.le n. 118105 del 06.12.2010, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

che il Comune, con nota prot. 78126/2010 del 07.12.2010, ha risposto in merito alla proposta, concordando con gli esiti e specificando quanto segue in ordine al percorso ciclo-pedonale:

- il tratto di Via Mariana è interessato, su entrambi i lati, da fossi e scoli della centuriazione romana, soggetti a tutela del PRG, che non possono essere tombinati se non per modesti attraversamenti;
- l'asse stradale, di m. 4,60 circa, non consente di ricavare percorsi ciclo-pedonali propri, per cui in questo caso si provvederà a porre apposita segnaletica orizzontale verticale di delimitazione della carreggiata a tutela della mobilità della utenza debole che trova, invece, su Via Cervese (SP.70) un marciapiede che assolve la funzione di percorso ciclo-pedonale;
- l'Amministrazione Comunale è già impegnata alla realizzazione di interventi per la realizzazione della rete primaria ciclabile, sui quali concentrare e massimizzare prioritariamente gli sforzi, evitando interventi “a pioggia”.

Preso atto delle considerazioni comunali e ritenendo che per ogni nuovo insediamento residenziale debbano ricercarsi e realizzarsi quanto più possibile gli interventi per una diretta e sicura connessione alla trama urbana a favore dell'utenza debole, si reputa tuttavia che il

piano particolareggiato debba rendere più significativo e chiaro quanto rappresentato alla tavola n. 31 “Planimetria connessioni ciclo-pedonali”, sulla base delle decisioni che l'Amministrazione stessa vorrà assumere in merito all'adozione delle soluzioni possibili e più idonee al caso in esame per la garanzia della sicurezza dell'utenza debole della strada.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il “*Piano Urbanistico Attuativo 10/07 AT3 sito in località Calabrina – Via Mariana*” del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

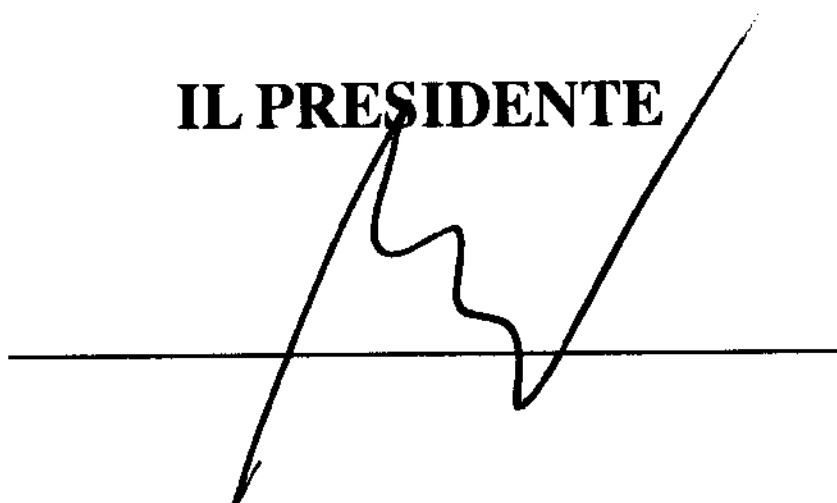
2) Di escludere il “*Piano Urbanistico Attuativo 10.7 AT3 sito in località Calabrina – Via Mariana*” del Comune di Cesena, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, reputando tuttavia opportuno rendere più significativo e chiaro quanto rappresentato alla tavola n. 31 “Planimetria connessioni ciclo-pedonali”, sulla base delle decisioni che l'Amministrazione stessa vorrà assumere in merito all'adozione delle soluzioni possibili e più idonee al caso in esame per la garanzia della sicurezza dell'utenza debole della strada.

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 32 allegati) relativamente al parere espresso al precedente punto 1).

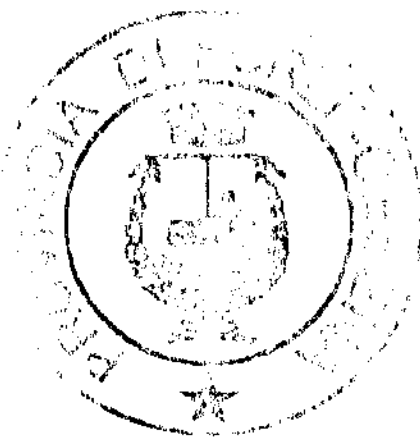
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



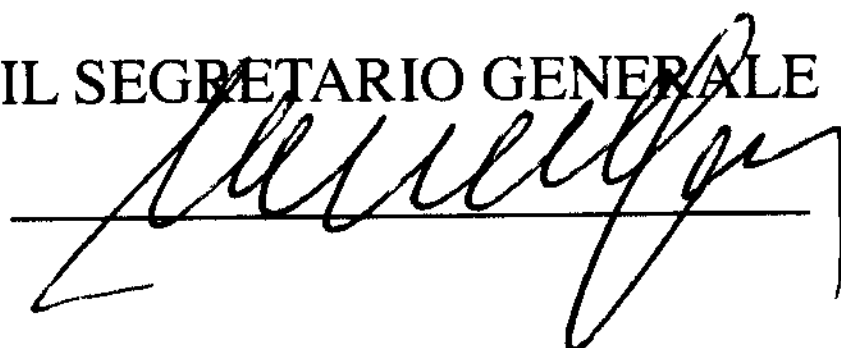
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 28 DIC. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

